Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1027 /3.11.19 del 16 GEN. 2019 / Pos. Coll. e Coord. n.4

Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
- Segreteria della Giunta regionale
- Segreteria Generale

Assessorato regionale dell'economia
-Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
-Dipartimento regionale Finanze e Credito
(Rif. nota prot. n. 440 del 9/1/2019)

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
-Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
- Dipartimento autonomie locali

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Oggetto: Art.36, comma 3 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113.

1- Con l'assessoriale in riferimento, proveniente dal Dipartimento Finanze e Credito, vengono manifestati dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla disposizione in oggetto indicata nella parte in cui nel modificare l'art. 48 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, a seguito della conversione operata con Legge 1° dicembre 2018, n. 132, sostituisce il comma 10, come segue: " *Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello*

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
***Resp. del proced.**: Avv.Marina Valli, tel 091.7074874 - e.mail marina .valli@regione.sicilia.it*

Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica".

Viene altresì dato atto della contestuale introduzione del comma 10 bis che recita *"Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)."*

La reiterata decisione, di non riservare alcuna parte dei proventi derivanti dalla vendita dei beni sottratti alla criminalità organizzata ai territori ove gli stessi sono ubicati, secondo l'Assessorato risulta confliggere con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, ancorchè solo in un *obiter dicta*, circa il " *principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, ..., secondo il quale «la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'"emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (...) uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità»* (sentenza n. 34 del 2012, come richiamata dalla successiva n. 234 sempre del 2012).

Al riguardo tuttavia non viene indicato il parametro statutario di cui si sospetta la lesione mentre di seguito si assume specificamente il contrasto con l'art.31 dello Statuto, che attribuisce al Presidente della Regione la competenza del mantenimento dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e con l'art.3 DPR 1074 del 1965(Norme di attuazione in materia finanziaria), che prevede la spettanza alla Regione delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

2. Come l'Assessorato richiedente non ha mancato di riportare la Regione siciliana ha a suo tempo sollevato questioni di legittimità costituzionale su altre disposizioni del Testo Unico oggi in questione.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
***Resp. del proced.**: Avv.Marina Valli, tel 091.7074874 - e.mail marina .valli@regione.sicilia.it*

Com'è noto la pronuncia è stata sfavorevole alla Regione e considerata l'intera decisione, insieme con la restante giurisprudenza costituzionale, si dubita del successo di una nuova impugnativa.

Anche a tener conto del principio richiamato dalla Corte, peraltro con riferimento a profilo applicativo, sembra improbabile che in forza del medesimo la Corte dichiari incostituzionale una disposizione che verte non sull'assegnazione dei beni ma sulle sorti delle somme dagli stessi rinvenienti. Infatti, poichè alla vendita si fa luogo per l'impossibilità di effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse mentre la normativa in materia pare da sempre ispirata al criterio secondo il quale la restituzione alle comunità offese dalla mafia si attua attraverso l'uso istituzionale o sociale dei beni sottratti alla stessa, è fondato attendersi che per tutto ciò che esuli da tale impiego la Corte riconosca legittimo il mantenimento allo Stato, in quanto soggetto al quale si intesta l'azione di contrasto (sia preventivo che repressivo) alla criminalità organizzata.

Nè invero appare invocabile il contrasto con l'art.31 dello Statuto. Al riguardo va rammentato che la la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica è da sempre riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale e che la Corte costituzionale non ha mancato di precisare che "la portata del citato art. 31 è assai chiara nell'escludere che il Presidente della Regione, che qui interviene nella sua qualità di organo dello Stato, possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi o uffici regionali, in quanto la disposizione stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte "a mezzo della polizia dello Stato" (cfr. sentt. n 55 del 2001 e n. 131 del 1963).

Pertanto, alla competenza presidenziale in materia di mantenimento dell'ordine pubblico, non esercitata in mancanza delle apposite norme di attuazione, non sembra al presente potersi far riferimento.

Parimenti inconducente, quindi, l'argomento attinente alle entrate utili a finanziare detta funzione, anche in disparte la considerazione che il DPR 1074/1965, citato a tal riguardo, contempla entrate accessorie a quelle tributarie.

Quanto poi al profilo relativo all'assenza di finalizzazione alcuna dei proventi in parola alla manutenzione dei beni assegnati alla Regione si ribadisce che, diversamente da quanto previsto prima, il surriportato comma 10bis dell'art.48 del D.LGS 159/2011 ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo, al quale affluisce Il 10 per

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
***Resp. del proced.**: Avv.Marina Valli, tel 091.7074874 - e.mail marina .valli@regione.sicilia.it*

cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati, destinato appunto a finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lett. c).

Ora, poichè tali beni sono quelli trasferiti agli enti territoriali, vi rientrano anche gli immobili attribuiti alla Regione. Si tratterà quindi di vigilare affinchè, nell'attuare la nuova disposizione, lo Stato assicuri a tutti gli enti destinatari dei suddetti beni l'accesso alle risorse del fondo.

3- Per l'ipotesi che, nonostante quanto sopra osservato, si intenda comunque sollevare le questioni di costituzionalità, si rassegna la necessità di acquisire a stretto giro di posta un'ulteriore relazione con la quale il Dipartimento regionale Finanze e Credito, anche in raccordo con i restanti Uffici cui la presente è indirizzata, precisi i profili di illegittimità con specifica indicazione di tutti i parametri di costituzionalità da evocare in giudizio.

Dal punto di vista procedurale si rammenta che il ricorso alla Corte Costituzionale andrebbe proposto dal Presidente della Regione (ex art.39, L.11 marzo 1953, n.87) previa deliberazione della Giunta regionale (ex art.32, L.11 marzo 1953, n.87) e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri **entro il termine perentorio di 60 giorni** dalla pubblicazione nella G.U.R.I. della legge di conversione (avvenuta il 3 dicembre 2018) e **che andrà a scadere il 1° febbraio 2019** , data entro la quale il ricorso va consegnato per la notifica presso l'U.N.E.P. di Roma (entro le ore 9).

Avv. M. Valli

REGIONE SICILIANA * UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE * PRESIDENZA

L'AVVOCATO GENERALE
(Gianluigi M. Amico)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
Resp. del proced.: Avv. Marina Valli, tel 091.7074874 - e.mail marina .valli@regione.sicilia.it